



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

Servizio Amministrativo  
Ufficio Segreteria

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 092 del 14.06.2010

OGGETTO: Spese legali e giudiziali da porsi a carico di parte soccombente – Direttiva.

L'anno duemiladieci e questo dì quattordici del mese di giugno alle ore 16,15 in Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Presente
FORNI MARCELLO	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
PIERINI FILIPPO	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Presente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 8      Assente N. 0

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa il sottoscritto Dott. F. Marziali Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,30.



## LA GIUNTA MUNICIPALE

Preso atto delle numerose pratiche di contenziosi in essere, tra l'Ente e vari soggetti, prevalentemente in materia urbanistica ed edilizia, per lo più risalenti a diversi anni or sono;

Dato atto che a ciascun responsabile di servizio è attribuita anche la gestione del contenzioso – e relative spese legali – relativamente al corrispondente servizio assegnato;

Rilevato che, quantunque l'Ente sia dichiarato vittorioso con sentenza, le spese legali e di giudizio sono dal giudice per prassi ripartite tra le parti “in compensazioni”, vale a dire che ciascuna parte deve in tal caso provvedere a farsi carico delle spese sostenute per il proprio legale, indipendentemente dal fatto che una parte sia stata dichiarata soccombente e l'altra vittoriosa, con ingiusto danno per l'Ente che, quantunque vittorioso, deve in tal caso comunque sostenere le spese legali occorse per essersi difeso e sentirsi dichiarare vittorioso;

Attesa la opportunità di dare piena attuazione al principio sancito dall'art. 91 c.p.c., secondo il quale l'onere delle spese legali e giudiziarie grava sulla parte soccombente, evitando oltre tutto danno finanziario ed ingiusto all'Ente in tutti i casi in cui una sentenza al Comune favorevole disponga poi la compensazione tra le parti delle spese legali e di giudizio;

Rilevata di conseguenza la necessità di formulare direttiva a tutti i responsabili di servizi, di disporre, sin dall'iniziale conferimento di mandato “ad litem”, l'intento del Comune di essere completamente sollevato da spese legali e di giudizio in caso di vittoria dell'Ente e di porre a totale carico della parte soccombente tutte le spese legali e giudiziali incorse, comprese quelle sostenute per la rappresentanza e difesa giudiziale (ed eventualmente anche stragiudiziale) dell'Ente.

Con n. 8 voti favorevoli

### DELIBERA

Di emanare, nei confronti dei responsabili di servizi, direttiva unitaria, consistente nell'intento dell'Ente, di comunicare esplicitamente a ciascun legale incaricato, sin dall'iniziale conferimento del mandato “ad litem”, di voler essere totalmente sollevato da spese legali e di giudizio in caso di sentenza favorevole per il Comune, spese legali e giudiziali da porre a totale carico della parte soccombente, evitando così ingiusto danno per l'Ente nel sostenere spese legali e giudiziali, nonostante sentenza che lo dichiari vittorioso.

FM/ss

ss